

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 3_270_MINISTERI

Roma, 7 marzo 2008

[Info Ministeri n. 17](#)

“COME SE SONA, SE BALLA”
**NO ALLE FALSE PROMESSE,
SI AI FATTI CONCRETI**

In allegato due dispositivi positivi del Giudice Ordinario competente a giudicare se la nostra indennità di amministrazione debba essere calcolata in tabella A e non in tabella B, come attualmente avviene.

La Corte dei Conti è competente esclusivamente per il personale in pensione e non per quello in effettivo servizio, la cui competenza è demandata al Giudice Ordinario - Sezione Lavoro (Tribunale).

**Vi invito a partecipare al ricorso sul riconoscimento dell'indennità pensionabile al 100%.
Dove non arriva la contrattazione, deve arrivare la Giustizia !**

L'UGL crede ancora nella Giustizia!

contattateci per ulteriori informazioni.

UGL-MINISTERI

VIA DEL COREA, 13 – 00186 ROMA

06/3233363 – 06/36000316 – 06/3203311 – 06/32541193

paola.saraceni@uglstatali.it

www.uglstatali.it

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

DI SEGUITO I DUE DISPOSITIVI DI VENEZIA E NAPOLI.

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

DISPOSITIVO N. 1

Da ciò la computabilità in quota A) ai sensi dell' art. 13 comma 1 lett. a) D. lgs. 503/1992 ai fini del trattamento pensionistico e l' inclusione nella base di calcolo dell' indennità di fine servizio dell' indennità in questione.

Tale conclusione potrebbe apparire preclusa, sul piano dei rapporti tra fonti primarie e secondarie, da un apparente conflitto con la classificabilità dell' indennità nell' ambito della quota sola quota B) prevista dall' art. 2 comma 1) della legge n. 335/1995, in forza del quale, come già visto, gli elementi retributivi resi pensionabili dal 1° gennaio 1996 sono computabili nella sola quota B).

In realtà tale conflitto non sussiste in quanto la definizione del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del pubblico dipendente sulla base della contrattazione collettiva trova espressa previsione negli artt. 24 comma 1 e 45 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e poggia quindi su un preciso fondamento legislativo.

Per le ragioni esposte va quindi accertato il diritto dei ricorrenti alla computabilità nella c.d. "quota A" ai fini del trattamento pensionistico e all' inclusione nel calcolo dell' indennità di fine servizio di quanto dagli stessi percepito a titolo di indennità di amministrazione, con condanna del Ministero al relativo assoggettamento a contribuzione e al conseguente versamento dei contributi all' INPDAD.

Sull' ulteriore questione dell' inserimento dell' indennità di amministrazione nel calcolo della 13^ mensilità, oggetto delle difese del Ministero a pagine da 3 a 7 della comparsa di costituzione, ritiene questo Giudicante di non doversi pronunciare, trattandosi di pretesa non ricompresa nel *petitum* come in concreto formulato dai ricorrenti (v. conclusioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

contrarius reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:

1. accetta il diritto dei ricorrenti alla computabilità nella c.d. "quota A" ai fini del trattamento pensionistico e all' inclusione nel calcolo dell' indennità di fine servizio di quanto dagli stessi percepito a titolo di indennità di amministrazione.


2. condanna per l'effetto il Ministero al relativo assoggettamento a contribuzione e al conseguente versamento dei contributi all'INPDAD;
3. condanna il medesimo Ministero alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.850,00, di cui € 420,00 per spese vive e rimborso forfettario, ed il residuo per diritti ed onorario.

Così deciso in Venezia il 7.3.2007.

Il GL

dr.ssa Margherita Bortolaso


IL CANCELLIERE CT
(Mauro Luzza)



Deposita minuta il 13 APR 2007
Deposito originale sentenza in
cancelleria il 23 APR 2007



IL CANCELLIERE CT
(Mauro Luzza)



DISPOSITIVO N. 2

La domanda va pertanto accolta con l'affermazione del diritto dei ricorrenti all'inclusione dell'indennità di amministrazione nella base di calcolo della 13^a mensilità e all'utile computo della medesima indennità nel loro trattamento di quiescenza, con condanna del convenuto Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate dagli attori al titolo in oggetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e dichiara il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella base di calcolo della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza dell'indennità di amministrazione; condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive da loro maturate per effetto del ricalcolo della 13^a mensilità, oltre rivalutazione e interessi; condanna il medesimo Ministero alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa, con attribuzione agli avv.ti.....

Napoli, 3.2.2006

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Antonio Ingrassia

TRIBUNALE DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

098 - 9 FEB 2006

IL CANCELLIERE